



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

149/2014

Novembre/07/2014 (*)

Napoli 14 Novembre 2014

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione istituito obbligatoriamente all'interno dell'azienda – ex art. 31 comma 6 del D. Lgs. n° 81/2008 - non deve necessariamente essere un lavoratore dipendente. Tale principio è stato affermato dalla Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro con il documento di prassi n° 24 del 4 novembre u.s..

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello in materia di sicurezza n° 24 del 4 novembre 2014, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla figura del RSPP con particolare riferimento alla casistica indicata dall'art. 31 comma 6 del D. Lgs. n° 81/2008 che **impone l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda** in specifici casi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende industriali con più di 200 dipendenti e le strutture di ricovero e cura pubbliche con oltre 50 lavoratori.

Al fine di inquadrare correttamente la portata di tale dettato normativo, la Confcommercio ha inoltrato apposito quesito per conoscere se il RSPP deve essere, in tali specifici casi, obbligatoriamente un lavoratore dipendente dell'azienda o se, ex adverso, tale incarico può eventualmente essere affidato ad un professionista in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Orbene, i tecnici della Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza del Dicastero di Via Flavia, con il documento di prassi *de quo*, hanno

evidenziato che **il legislatore**, con l'art. 31 comma 6 del prefato decreto delegato, **ha voluto garantire una presenza, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, costante e continuativa all'interno dell'azienda.**

A tal fine, non è indispensabile che il soggetto ricoprente il ruolo di RSPP sia un lavoratore dipendente ma, allo stesso tempo, è necessario che lo stesso sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione (questo sì) interno.

Pertanto, sarà cura del datore di lavoro **adottare una forma contrattuale che consenta, al RSPP, di portare compiutamente a termine i propri incarichi.**

In nuce, il Dicastero del Welfare, attraverso l'apposita Commissione per gli interpelli, afferma che **il termine "interno" contenuto nell'attenzionato testo normativo non può essere associato *tout court* alla definizione di "dipendente" ma deve essere inteso quale "soggetto che garantisce una presenza adeguata al corretto svolgimento del (delicato) ruolo affidatogli".**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA